

N. 00026/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00271/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2013, proposto da:  
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv.  
Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso Martina Michieli in  
Mestre, via Poerio, 19;

*contro*

Comune di Noventa Padovana, Regione Veneto, parti non costituite in  
giudizio.

*per l'annullamento,*

- del provvedimento 4/12/2012 prot. n. 017963, ricevuto da Ericsson il  
04/12/2012, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata del  
Comune di Noventa Padovana determina di sospendere i lavori di  
realizzazione della stazione radio base UMTS H3G denominata  
PD3586A (Via Colombo n. 8, in Noventa Padovana) già autorizzata per

silentium ex art. 87 del D.L.gs. 259/03, su istanza presentata da Ericsson in data 18/7/2012;

- del Piano Comunale delle Installazioni degli Impianti di Telefonia Mobile anno 2013, pubblicato il 6/12/2012, nella parte in cui impone ad Ericsson di installare la SRB in condivisione su struttura preesistente di altro operatore;

- di qualsiasi altro strumento urbanistico comunale (PRG e relative norme attuative, ivi compreso il Regolamento Edilizio e il "Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, adottato con delibera di C.C. n. 29 in data 11/6/2008", in quanto preposto del provvedimento impugnato), nella parte in cui detti prescrizioni che siano interpretate in modo ostativo alla diretta ed immediata assentibilità dell'intervento richiesto.

Nonchè per la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 87, comma 9 D.Lgs. n. 259/03, sull'istanza di autorizzazione presentata da Ericsson in data 18/7/2012 e per la condanna del Comune di Noventa Padovana al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

La Ericsson Telecomunicazioni Spa, in quanto affittuaria del ramo d'azienda - ed al fine di realizzare una stazione radio base per H3G nel Comune di Noventa Padovana - , individuava un'area ritenuta idonea al posizionamento dell'impianto e, ciò, nel sito ubicato presso un edificio di via Colombo n. 8.

La stessa ricorrente affermava che, nell'area di cui si tratta, era già presente un'altra torre porta antenne gestita da altro operatore.

In considerazione di quanto sopra veniva presentata un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/03 in data 18/07/2012, alla quale seguiva la comunicazione di inizio lavori, del 06/11/2012.

In data 04/12/2012 il Comune inviava alla Società ricorrente il provvedimento di sospensione lavori, motivando detta determinazione in considerazione del fatto che era in corso di approvazione il Piano Antenne comunale del 2013.

Detto piano veniva effettivamente pubblicato il 06/12/2013.

Nell'ambito dello stesso si evinceva come l'istanza di Ericsson fosse stata accolta solo in parte, in quanto sussisteva la prescrizione che l'impianto di cui si tratta venisse realizzato, in co-siting, sulla torre già esistente.

Parte ricorrente provvedeva allora, ad impugnare il provvedimento di sospensione sopra citato e, ciò, unitamente al Piano comunale delle installazioni, nella parte in cui impone ad Ericsson di installare le

stazioni radio base in condivisione e sulla struttura preesistente di altro operatore.

Nello stesso ricorso si chiedeva l'accertamento della formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 87 comma 9 del D.lgs. 259/03 sull'istanza di autorizzazione presentata da Ericsson in data 18/07/2012 e, nel contempo, la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Quanto ai vizi dei provvedimenti impugnati si sosteneva:

1. l'illegittimità della sospensione dei lavori, disposta con il provvedimento del 04/12/2012, in quanto assunto in violazione dell'art. 87 del D.Lgs. 259/03, rilevando come il titolo autorizzatorio doveva considerarsi già formato per decorso del termine dei 90 giorni;
2. l'illegittimità del piano comunale 2013 delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, nella parte in cui impone ad Ericsson la condivisione del sito di altro operatore.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Noventa Padovana, malgrado fosse stato correttamente intimato.

Questo Tribunale, nel corso dell'udienza camerale del 13 Marzo 2013, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva il provvedimento di sospensione dei lavori del 04/12/2012.

All'udienza del 11 Dicembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito precisati.

1.1 L'esame degli atti consente di rilevare come, in data 04/12/2012 - e nel momento in cui Ericsson riceveva la comunicazione di sospensione

dei lavori -, risultavano già decorsi i termini di cui all'art. 87 del D.lgs. 259/03.

L'istanza diretta a realizzare l'impianto di cui si tratta era stata presentata in data 18/07/2012 senza che nei successivi novanta giorni fosse intervenuto alcun provvedimento inibitorio, circostanza quest'ultima dirimente al fine di considerare formato il silenzio assenso di cui all'art. 87.

1.2 Sul punto va ricordato come costituisce principio oramai consolidato (si veda per tutti Consiglio di Stato n. 7128 e T.A.R. Molise Sez. I, 19-12-2005, n. 1196) quello in base al quale il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

1.3 Ne consegue che il provvedimento di sospensione è illegittimo, in quanto si inserisce in un periodo di tempo in cui la Dia si era già consolidata e, quindi, in un momento in cui la ricorrente aveva già acquisito il diritto alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta e, ciò, a prescindere dal fatto che i lavori fossero o meno iniziati, circostanza quest'ultima irrilevante al fine del consolidarsi del diritto sopra citato.

1.4 Si consideri, ancora, che l'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 non contempla l'esercizio del potere di sospensione al di fuori di alcuni casi tassativamente stabiliti, quali l'integrazione documentale (comma 5), ovvero la convocazione della Conferenza di Servizi, nell'ipotesi di motivato dissenso di una delle Amministrazioni interessate (comma 6).

2. Ne consegue che sussiste l'illegittimità anche un sotto altro profilo e, ciò, considerando come il provvedimento impugnato sospende i lavori dell'impianto in considerazione dell'imminente approvazione di un

piano di riordino locale e, quindi, in un'ipotesi non prevista dalla disciplina sopra citata.

2.1 Come ha affermato, anche qui, un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 22-05-2006, n. 480) la circostanza della prossima approvazione di un regolamento o piano urbanistico non può essere posta a fondamento del diniego o della sospensione delle autorizzazioni.

2.2 E' del tutto evidente che l'esistenza dei presupposti per il formarsi del silenzio assenso sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003 va valutata sulla base della disciplina urbanistica e locale esistente nel momento in cui la stessa istanza viene presentata, non potendosi reputare legittimo, in mancanza di un'espressa motivazione, una disposizione che sia diretta ad incidere, con effetti retroattivi, su autorizzazioni oramai consolidate.

2.3 Il provvedimento di sospensione dei lavori è, pertanto, illegittimo e va annullato.

3. Ciò premesso è evidente come sia, altresì, illegittimo anche il piano comunale 2013, relativo all'installazione degli impianti di telefonia mobile e, ciò, nella parte in cui impone a Ericsson la condivisione del sito con un altro operatore, in accoglimento del secondo motivo, lett. b), del ricorso in esame.

3.1 Il Comune, infatti, nell'emanare il piano sopra citato, non solo ha ommesso di considerare come la realizzazione dell'impianto di cui si tratta fosse oramai assentita, ma nel contempo ha espresso un sostanziale "diniego", senza nemmeno esplicitare le ragioni a fondamento dello stesso.

3.2 Si è così, seppur indirettamente, introdotto un limite all'installazione degli impianti che non trova riscontro nella previsione legislativa, non essendo giustificato da ragioni urbanistiche o, più in generale, dalla necessità di tutelare una determinata area del territorio.

Ne consegue come la previsione di detto divieto ha l'effetto di introdurre una misura surrettizia, essenzialmente diretta alla tutela della popolazione da immissione radioelettriche, ipotesi quest'ultima che, la legge n. 36/2000, riserva espressamente alla competenza dello Stato.

3.3 Va, altresì, ricordato che l'impianto in questione è ubicato nelle immediate vicinanze dell'impianto appartenente ad altro operatore, in relazione al quale la ricorrente aveva già manifestato allo stesso Comune l'impossibilità di una condivisione.

3.4 Sul punto è possibile richiamare quell'orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Consiglio di Stato n. 3493 Sez. IV del 03/06/2010) mediante il quale si è sancito che *“muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio - nozione, che ha poi condotto all'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo, con conseguente compatibilità dell'installazione di tali manufatti con qualunque destinazione di zona - si devono ritenere illegittime le prescrizioni di piano edilizio, e di regolamento, che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili*

(Conferma della sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. I, n. 18934/2004)”.  
3.5 Non solo nella fattispecie in esame è del tutto evidente come sia assente una benché minima motivazione, ma va nel contempo rilevato come nessuna disposizione di legge consente al Comune di imporre la condivisione tra diversi operatori di tali infrastrutture e, ciò, ancor di più in presenza di ragioni ostative, la cui esistenza, era stata affermata da parte ricorrente e manifestata al Comune.

4. E' possibile, di conseguenza, annullare anche la previsione del Piano comunale del 2013, limitatamente alla parte in cui impone ad Ericsson di installare la stazione radio base in condivisione con la struttura preesistente di altro operatore.

5. Va, in ultimo, respinta l'istanza di risarcimento del danno e, ciò, considerando pienamente soddisfacente per il ricorrente l'annullamento degli atti in epigrafe citati e, ciò, anche considerando la sopravvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui si tratta.

6. Il ricorso può pertanto essere accolto nei limiti di quanto sopra precisato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in parte motiva.

Condanna il Comune di Noventa Padovana al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre iva, cpa e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre  
2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)